

*ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO,  
AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 5 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117*

**-REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI TORRE PELLICE (C.F. 01451120016)**

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Rep. n. 3913 del 10/10/2024**

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTEN-  
ZIONE DELLE AREE VERDI E DI PULIZIA DELLE AREE GRIGIE ANNI  
2024-2025 RISERVATA, AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS. 36/2023, AL-  
LE COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI  
ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 381/91 E S.M.I. -  
CIG B150353A49.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 11:00, in una sala del palazzo comunale, ubicato in Via Repubblica n. 1, avanti a me Dr.ssa Elisa Samuel, nata xxxxxxxxxxxx, Segretario comunale del Comune di Torre Pellice, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Ente, gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Arch. Fabrizio Cugno (CF: xxxxxxxx) nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente che rappresenta, Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità anzidetta, ai sensi del decreto del Sindaco n. 15 del 22/12/2023 e, pertanto, in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta (CF: 01451120016), non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, riguardante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non avendo stipulato con l'appaltatore contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio prece-

dente la data odierna;

2) Sig.ra Cau Barbara (CF: xxxxxxxxxxxxxx), nata xxxxxxxxxxxx, la quale dichiara di intervenire, nel presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante e presidente, in nome e per conto della Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (siglabile Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa) con sede legale ed amministrativa in Torino, Via Carlo Capelli n. 93 C.F. e P.IVA 03717670016.

I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

**PREMESSO**

- che il Progetto del Servizio in oggetto, a firma dell'Arch. Fabrizio Cugno Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici del Comune di Torre Pellice, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 04/03/2024 e relativa Variante approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 25/03/2024 e prevede un importo complessivo di € 145.701,47 di cui € 128.251,98 a base di gara;

- che con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico n. 142 del 22/04/2024, pubblicata il 03/05/2024, è stato affidato, con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a seguito di manifestazione di interesse effettuata tramite la Piattaforma Telematica TRASPARE il "Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi e di pulizia delle aree grigie – maggio 2024 – dicembre 2025", secondo le disposizioni dell'art. 61 del D.Lgs. 36/2023, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 50, comma 1, lettera b) e comma 2 e 108, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;

- che, con medesimo provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, il ser-

vizio in oggetto è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa

con sede legale ed amministrativa in Torino, Via Carlo Capelli n. 93 C.F. e P.IVA

03717670016, per un importo a corpo pari ad € 123.001,61 (compresi € 2.343,76 per

oneri della sicurezza) oltre IVA nella misura di legge;

- che l'aggiudicazione del servizio sopra indicato è diventata efficace in data

03/05/2024 essendo stata ultimata, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico,

con esito positivo, la verifica dei requisiti prescritti, dichiarati in sede di gara dalla

Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa;

- che l'impresa risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come

si deduce dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza in

data 24/01/2025 (prot. INAIL 45533189);

- che l'appaltatore ha dichiarato nei documenti di gara di non essere tenuto alla

disciplina della Legge 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili;

- che è stata acquisita la dichiarazione sulla titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs

231/2007 e sull'inesistenza delle cause di incompatibilità ad assumere i lavori, come

risulta da apposita documentazione al prot. n. 9787 del 20/06/2024;

- che alle determinazioni e alle deliberazioni di cui sopra, nonché alla documenta-

zione alle stesse relativa, è stata data adeguata pubblicità ai sensi di legge, dandone

anche comunicazione ai concorrenti con nota prot. n. 9538 del 17/06/2024;

- che la spesa complessiva del servizio pari a € 123001,61 oltre IVA è finanziata

con fondi propri del Comune di Torre Pellice;

- ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 viene individuato il Direttore dell'esecu-

zione del contratto l'Arch. Fabrizio Cagno Responsabile dei Servizi Tecnici ed Ur-

banistici del Comune di Torre Pellice;

- che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto

adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di € 6.888,09 ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 a mezzo di garanzia fideiussoria n. 2096415 emessa il 19/06/2024 dalla REVO Insurance S.p.A.. La suindicata polizza, acquisita agli atti al prot. n. 9787 del 20/06/2024 sottoscritta con firma digitale dell'appaltatore e del garante verificabile su file firmato digitalmente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata;

- che in data 03/05/2024 tra il Responsabile Unico del Progetto e l'appaltatore è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 (Premesse e allegati)**

I suddetti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2 (Oggetto dell'appalto)**

L'Arch. Fabrizio Cogno, nella sua precitata qualifica di Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Torre Pellice (TO), affida alla Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa con sede legale ed amministrativa in Torino, Via Carlo Capelli n. 93 C.F. e P.IVA 03717670016, che nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Cau Barbara, accetta, l'appalto del "Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi e la pulizia delle aree grigie – maggio 2024 – dicembre 2025" CIG B150353A49, in conformità all'offerta tecnica presentata dall'impresa in sede di

gara.

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed indiscutibile delle norme, patti, modalità e condizioni contenute nel progetto di servizio approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 04/03/2024 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 25/03/2024, nonché dai documenti di gara nella loro interezza, nei quali l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Articolo 3 (Corrispettivo dell'appalto)**

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torre Pellice alla ditta appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €123.001,61 (centoventitremilauno virgola sessantuno), di cui € 2.343,76, (duemilatrecentoquarantatre virgola settantasei) per oneri per la sicurezza oltre IVA. Il contratto è stipulato interamente a corpo. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso e invariabile. Non è previsto l'istituto della revisione dei prezzi. Non trova applicazione l'istituto della revisione di cui all'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dichiara di conoscere che ogni modifica al progetto dovrà essere ordinata per iscritto dal direttore dell'esecuzione con riferimento all'autorizzazione data, pur essa per iscritto, dall'amministrazione comunale, in esecuzione di apposito provvedimento e che eventuali maggiori oneri non saranno riconosciuti dall'amministrazione se da essa non precedentemente assunti.

### **Articolo 4 (Pagamenti)**

All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento per dodicesimi a norma dell'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento a saldo, entro 60 giorni dall'emissione della verifica di conformità.

I servizi oggetto del presente contratto sono finanziati con fondi propri. La spesa conseguente è stata impegnata al capitolo 7315 e impegno n. 324. I pagamenti saranno eseguiti dalla Tesoreria Comunale a seguito di presentazione di fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero di conto corrente dedicato e titolo del progetto) entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L' impegno di spesa da indicare in fattura è il numero 324.

Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del comune di Torre Pellice è: UFDCC8.

#### **Articolo 5 (Obblighi dell'appaltatore)**

L'appalto viene concesso dal Comune di Torre Pellice ed accettato dalla Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dagli atti tecnici ed amministrativi di cui in premessa.

L'impresa si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell'appalto di cui all'oggetto del presente.

È inoltre a carico dell'impresa il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, di inquinamento ed ambientali vigenti. L'impresa, nell'esecuzione del servizio, si impegna a non danneggiare beni di proprietà comunale e/o privata; nel caso arrecasse danni alle proprietà comunali e/o private si impegna a ripristinare la situazione e a risarcire i relativi danni.

#### **Articolo 6 (Codice di comportamento)**

L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,

è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/13 ed al Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 in data 12/12/2022, disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente e di cui l'appaltatore dichiara di aver preso visione.

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

#### **Articolo 7 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori)**

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività, per il tempo e per la località in cui si svolgeranno i servizi in oggetto, e ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate in corso di appalto.

L'impresa si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dalla Legge 68/99 e tutte le norme antinfortunistiche vigenti. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Amministrazione si riserva di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

L'appaltatore si obbliga altresì a garantire l'esecuzione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara e che hanno comportato attribuzione di punteggio.

#### **Articolo 8 (Norme in materia di sicurezza)**

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e, in particolare, quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In ogni caso, il Comune qualora dovesse constatare situazioni di rischio in ambito di sicurezza sul lavoro, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'impresa.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, il Comune potrà disporre la risoluzione del presente contratto, previa comunicazione ai sensi del successivo art. 16 del presente contratto, con richiesta di eliminazione delle violazioni, con oneri a carico dell'Impresa.

#### **Articolo 9 (Divieto di cessione del contratto)**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in tema di vicende soggettive dell'appaltatore.

#### **Articolo 10 (Subappalto)**

Non sarà consentito la cessione di parte del servizio in regime di subappalto in quanto la cooperativa affidataria ha dichiarato, nella documentazione di gara, di non voler utilizzare il subappalto.

#### **Articolo 11 (Responsabilità dell'appaltatore)**

L'appaltatore assume a proprio carico e rischio tutte le responsabilità sia civili che penali verso i propri lavoratori, sia per danni verso terzi, sia alle persone sia alle cose e tutte le assicurazioni secondo le vigenti disposizioni.

L'appaltatore risponde pertanto di tutti i danni per i quali, a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere il Comune che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa e molestia.

#### **Articolo 12 (Garanzia definitiva)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/23, l'appaltatore, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento del contratto stesso, ha costituito

garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2096415 della Società REVO Insurance S.p.A. - Agenzia di CAAR - Genova (P.IVA 05850710962) per un importo di € 6.888,09 (avvalendosi del beneficio delle riduzioni della cauzione definitiva previste per le imprese in possesso della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dall'art. 2.5, del capitolato speciale di appalto).

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa.

Il Comune ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte dell'Impresa, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico dell'Impresa.

### **Articolo 13 (Assicurazioni)**

L'Impresa si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività connesse sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ha stipulato un'assicurazione, con la Società UNIPOL SAI Assicurazioni, Agenzia di Avigliana (CF: 00818570012), polizza n. 1/2710/60/56996195 stipulata in data 31/12/2023.

La polizza prevede i seguenti massimali:

- per Responsabilità Civile verso terzi: (per persona, compreso danno biologico): € 5.000.000,00;
- per danni a cose: € 5.000.000,00.

### **Articolo 14 (Tracciabilità)**

La ditta appaltatrice dichiara di essersi dotata di un conto corrente bancario o postale dedicato e di assumere l'impegno:

- a comunicare alla stazione appaltante il codice IBAN del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 giorni dall'accensione del conto;
- ad effettuare i pagamenti verso i propri fornitori e dipendenti mediante conto cor-

rente bancario o postale;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010;

- a consentire la verifica della stazione appaltante che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti interessati a qualsiasi titolo al contratto in oggetto sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.08.2010;

- ad osservare gli altri impegni previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Città Metropolitana di Torino – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore- subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inosservanza della ditta agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicati in precedenza, determina l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/10 e s.m.i.: il codice identificativo di gara CIG B150353A49.

#### **Articolo 15 (Penali)**

Il Comune, qualora l'appaltatore non ottemperi agli obblighi contrattuali applicheranno le penali previste dall'art. 2.11 del capitolato speciale di appalto.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dal Comune per il ritardato compimento dei lavori.

#### **Articolo 16 (Risoluzione e recesso)**

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/23, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Articolo 17 (Controversie)**

In relazione all'iscrizione di riserva da parte dell'appaltatore, si applica l'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

È escluso il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto per l'appalto dei lavori in oggetto che non si sia potuta definire in sede amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/23, le parti convengono che il foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino, fatte salve le materie di competenza del giudice amministrativo.

#### **Articolo 18 (Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore)**

Per gli effetti contrattuali la ditta appaltatrice dichiara di eleggere domicilio presso la sede del Comune di Torre Pellice in Via Repubblica n. 1.

Abilitato a quietanzare per l'impresa ed a trattare con il Comune per tutto quanto concerne l'appalto in oggetto ed a firmare ogni atto o documento conseguente è la Sig.ra Barbara Cau avanti costituita.

### **Articolo 19 (Spese contrattuali)**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

### **Articolo 20 (Registrazione)**

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA. Si richiede, pertanto, la registrazione del contratto a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Vista la dichiarazione, acclarata al prot. n. 9787 del 20/06/2024 a firma della legale rappresentante della ditta, la cooperativa è da considerarsi una ONLUS in quanto cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 e, pertanto, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è esente dal pagamento dell'imposta di bollo. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

### **Articolo 21 (Trattamento dei dati personali)**

Il Comune di Torre Pellice, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i suoi dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'impresa dichiara di avere preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto e ne autorizza l'uso esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare ed a far osservare, le disposizioni

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Articolo 22 (Obblighi di riservatezza)**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune.

La Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

#### **Articolo 23 (Comunicazioni)**

Le comunicazioni tra le parti, a cui le stesse intendono dare data certa e dalle quali decorrono termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata delle parti:

- per il Comune: protocollo@pec.comunetorrepellice.it;

- per l'impresa: lanuovacooperativa@pec.it.

La ricevuta di consegna e accettazione della PEC fa fede dell'avvenuta comunicazione e della data di ricevimento.

#### **Articolo 24 (Documenti facenti parte del contratto)**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/23, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati, ma depositati agli atti

del Comune firmati digitalmente dalle parti per accettazione nella loro interezza, i

seguenti documenti:

a) capitolato speciale d'appalto;

b) capitolato tecnico-prestazionale;

c) computo metrico estimativo;

d) elenco prezzi;

e) DUVRI.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, l'istanza e l'offerta presentate dalla cooperativa sociale e qualsiasi altro documento di gara rilevante ai fini del contratto.

#### **Articolo 25 (Antimafia)**

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011, la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo decreto, non è stata richiesta in quanto trattasi di appalto di importo inferiore ai 150.000 €.

#### **Articolo 26 (Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

#### **Articolo 27 (Accettazione clausole contrattuali ex art. 1341 del codice civile)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, la Sig.ra Cau Barbara dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3 (Corrispettivo dell'appalto), 4 (Pagamenti), 5 (Obblighi dell'appaltatore), 6 (Codice di comportamento), 7 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori), 8 (Norme in materia di sicurezza), 9 (Divieto di cessione del contratto), 11 (Responsabilità dell'appaltatore), 18 (Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore).

E richiesto da Stazione Appaltante e Appaltatore, io Segretario Comunale rogante ho

ricevuto questo atto, formato e stipulato con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 del D.Lgs. n. 110/2010, costituito da 27 (ventisette) articoli e contenuto in numero sedici fasciate a video, in formato uso bollo, e righe undici escluse le firme, l'ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso visione e ne confermano l'esattezza, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE (firmato digitalmente)

Fabrizio COGNO

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (firmato digitalmente)

Barbara CAU

IL SEGRETARIO COMUNALE (firmato digitalmente)

Dott.ssa Elisa SAMUEL

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE (firmato digitalmente)

Dott.ssa Elisa SAMUEL